

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Turismo Bianco | Fregiato dei Sibillini

AREA DEI SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 25 del 04-06-2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI - TRIENNIO 2020/2022 - AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020 - INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SPESA EX ART.1, COMMI 557 E SEGUENTI, L. 27 DICEMBRE 2006, N.296.

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il Provvedimento del Sindaco n. 21/1098 R.G. del 30/12/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio fino al 30/06/2020;

Premesso inoltre che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 10/04/2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 10/04/2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 in data 17/02/2020, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio – anno 2020;

Preso atto che con Decreto Legge del 17 Marzo 2020 n. 18 coordinato con la Legge di conversione del 24 Aprile 2020 n.27, recante: "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19, la quale all'art.107 dispone che *".....il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020/2022 è stato rinviato al 31 Luglio 2020."*;

Vista la deliberazione n.33 del 18/05/2020 avente ad oggetto: *"Piano assunzioni risorse umane – Annualità 2020/2022 – Atto di Indirizzo"*, con la quale sono state fornite al Responsabile competente le linee di indirizzo circa gli obiettivi di medio /lungo periodo da perseguire, sulla base delle quali impostare il piano triennale di fabbisogno del personale e il piano occupazionale annuale;

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, *"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 562, L. n. 296/2006;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Amandola appartiene alla fascia demografica Comuni con meno di 5.000 abitanti (popolazione al 31.12.2018: n. 3543 abitanti);

Rilevato che:

- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 27,20 % (vedi Allegato calcolo Limite);

- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 31,20 % (vedi Allegato calcolo Limite);

Verificato che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2016-2018 e dal bilancio di previsione finanziario annualità 2018, il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Amandola è pari al **19,29%**, come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione;

Preso atto che tale valore è uguale o inferiore al valore della soglia di virtuosità;

Rilevato quindi che il tetto massimo della spesa di personale è pari, rispettivamente per gli anni di seguito specificati, alla somma della spesa del personale (al netto dell'IRAP) sostenuta nell'anno 2018, ultimo rendiconto approvato, e della percentuale di incremento prevista per i singoli anni:

- anno 2020 - € 605.186,25;
- anno 2021 - € 630.614,24;
- anno 2022 - € 640.785,44.

Visto il prospetto del *Calcolo del limite di spesa per assunzioni (Allegato)*;

Visto l'art. 1, cc. 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), i quali contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità fino al 2015, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti *“assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: (...) b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”* (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle *“sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-quater).

Ritenuto comunque opportuno verificare la media delle spese di personale sostenute nel triennio 2011-2013, comunque derogabile ai sensi del già citato D.M. 17 marzo 2020;

Tenuto conto che il rispetto dei limiti di spesa deve essere verificato in relazione alle spese di personale effettivamente sostenute, assumendo quale dato contabile gli impegni desunti dal conto del bilancio (v. Corte dei conti Abruzzo, parere n. 296/2008; Umbria, parere n. 2/2008; Puglia, parere n. 17/2008; Corte dei conti – Sezione delle autonomie, delibera n. 2/2010);

Richiamati in proposito:

- a) la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 in data 17 febbraio 2006 emanata in attuazione dell'art. 1, c. 198, L. 23 dicembre 2005, n. 266, la quale costituisce ancora oggi riferimento per i criteri di calcolo della spesa di personale;
- b) i pareri forniti dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in ordine alle modalità di calcolo delle spese di personale ai fini del comma 557, secondo i quali devono essere assunti i criteri illustrati nella circolare n. 9/2006 sopra citata, al fine di garantire il confronto di basi omogenee e una linea di continuità con le azioni intraprese in materia (si veda ad esempio: Corte dei conti Abruzzo, parere n. 296/2008);
- c) la propria precedente deliberazione n. 1 in data 12/01/2019, con la quale era stato, tra l'altro, individuato il limite di spesa di personale per l'anno 2019;

Rilevato che, a partire dal 2019, ha piena efficacia la disciplina contenuta nell'art. 3, c. 5, D.L. 90/2014, determinando il superamento delle limitazioni al *turn over* e con ciò la possibilità, per tutti gli Enti locali superiori ai 1.000 abitanti, di avere una capacità assunzionale pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente.

Richiamato per opportuna conoscenza l'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 nel testo in vigore dopo le modifiche (in neretto) apportate dall'art. 14-bis, c. 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (come convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26), che recita: "*Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a **cinque** anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite **al quinquennio precedente**. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*"

Rilevato inoltre che l'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (comma introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. n. 4/2019, come convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26) dispone quanto segue: "5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."

Rilevato, quindi, dal testo vigente delle norme citate che gli enti soggetti a patto di stabilità nel 2015 possono assumere, nel triennio 2019-2021, personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di spesa pari al **100%** della spesa sia dei cessati nell'esercizio precedente (ad es. cessati 2018 per assunzioni 2019) sia dei cessati nello stesso anno (ad es. cessati 2019 per assunzioni 2019, comunque solo a seguito delle cessazioni) se la spesa complessiva di personale è contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013;

Visti i pareri forniti dalle Corti dei conti, in particolare dalle Sezioni riunite in sede di controllo e dalla Sezione Autonomie;

Visti i prospetti:

Calcolo dei resti assunzionali utilizzabili nel 2020;

Calcolo del limite di spesa per assunzioni nel triennio 2020/2022;

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 3, D.L. n. 90/2014;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di dare atto che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, e come dettagliatamente esposto in premessa, il tetto massimo della spesa di personale è pari: per l'anno 2020, a € 605.186,25; per l'anno 2021, a € 630.614,24; per l'anno 2022, a € 640.785,44, in deroga al limite determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 557, L. 27 dicembre 2006, n. 296, come risulta dai prospetti allegati;
- 2) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è la dipendente Dott.ssa Cinzia Conti;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio;

4) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

Il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari
Rag. Conti Cinzia

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario CONTI CINZIA ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data 04-06-2020 per l'importo complessivo pari ad €